



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N°159 del 13/5/2022

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

INDICE

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 156 DEL 12/05/2022

Risultati
Giustizia Sportiva

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 156 DEL 12/05/2022

INVECE DI:

UNDER 16 PROVINCIALE				
GIRONE: E				
DATA GIORNATA				

LEGGASI:

UNDER 16 PROVINCIALE				
GIRONE: E				
DATA GIORNATA				
7/05/22 6/R OSTIANTICA CALCIO 1926		LA SALLE		2 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 12 Maggio 2022:

GIUDICE SPORTIVO

UNDER 17 PROVINC. -RM-

GARE DEL 8/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INVECE DI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 5/2022

ARAMINI EMILIO (FABRICA CALCIO GIOVANILE)

Allontanato per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro, si ripeteva al termine della gara con frasi offensive lesive della propria onorabilità.

LEGGASI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 5/2022

ARAMINI FABRIZIO (FABRICA CALCIO GIOVANILE)

Allontanato per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro, si ripeteva al termine della gara con frasi offensive lesive della propria onorabilità.

UNDER 14 PROV.-RM

GARE DEL 7/ 5/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

INVECE DI:

W3 MACCARESE - MASSIMINA

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società MASSIMINA

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società MASSIMINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 25,00 (1 rinuncia)

LEGGASI:

W3 MACCARESE - MASSIMINA

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società W3 MACCARESE

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società W3 MACCARESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 25,00 (1 rinuncia)

Pubblicato in Roma il 13 Maggio 2022

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto